

COMUNE DI ORTEZZANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 15 DEL 23-06-21

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straord. urgenza , che è stata partecipata ai signori consiglieri nei modi di legge, risultano all'appello nominale:

SCENDONI GIUSY	P	ACCIARRI ERIKA	A
AGOSTINI CLAUDIO	A	GIULIETTI GIANLUCA	P
MARCANTONI GIANNI	P	SABATUCCI MARZIA	P
PIERMARINI CARLA	P	DI VITTORI MASSIMO	P
CARBONI MATTEO	P	SABATUCCI ALESSANDRO	P
MARCHIONNI STEFANO	A		

Assegnati n. [11] In carica n. [10] Assenti n.[3] Presenti n.[8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. DOTT. ENRICO EQUIZI

Assume la presidenza il Sig. SCENDONI GIUSY SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la tutela del verde urbano può essere efficacemente perseguita considerando alberi, alberate, parchi e giardini come elementi di un “sistema del verde” già disciplinato dalla Legge regionale 27 luglio 1998, n. 26 (*Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani*), a sua volta interconnesso con tutti le altre parti del territorio dove prevale la componente vegetazionale del paesaggio rurale. Una rete ecologica estesa dagli elementi verdi urbani a quelli rurali, oltre che costituire la piena valorizzazione del verde urbano e rurale stesso, può realizzare l'integrazione delle risorse territoriali naturaliformi secondo i principi dello sviluppo sostenibile;

la flora e la vegetazione esplicano infatti funzioni ambientali, quali la depurazione delle acque e dell'aria, la fissazione dell'anidride carbonica, il miglioramento e il consolidamento del suolo, funzioni ecologiche in quanto componente fondamentale di biotopi, corridoi biologici e in generale del paesaggio, nonché funzioni culturali, sociali, psicologiche e ricreative;

dalla tutela del verde secondo criteri *biologici*, come pure dalla corretta progettazione e realizzazione di alberate, parchi e giardini, possono derivare economie di gestione e soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza e dei visitatori delle Marche;

Rilevato che il verde pubblico non è la parte accessoria o residuale di interventi edilizi e infrastrutturali, ma costituisce elemento di urbanizzazione primaria (L. n. 847/64 e articolo 3 della L.R. n. 26/98) e secondaria e quindi trascurarne gli aspetti bio-ecologici e le relative applicazioni agro-forestali, significa determinare il fallimento dell'opera a verde o, comunque, il non assolvimento delle funzioni da essa attese e/o elevati costi di gestione e manutenzione;

Considerato che attualmente nei centri abitati lo sviluppo urbanistico (edilizia, viabilità, reti tecnologiche) e l'agricoltura intensiva o semi intensiva ha determinato e determina spesso condizioni negative per la sopravvivenza delle alberate e una notevole pressione antropica, spesso manifestata attraverso usi impropri, si riversa sulle aree verdi, sia urbane che periurbane e rurali;

Valutato che tale tendenza può essere efficacemente gestita anche attraverso l'adozione del regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano, al fine di salvaguardare il verde del territorio in generale e quindi tutelare la salute e il benessere di tutti i cittadini.

Rilevato che l'art. 20, comma 6, della Legge forestale regionale 23 febbraio 2005, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 3 della Legge regionale n. 3/2014, dispone: *“Per la tutela e la gestione delle formazioni vegetali non classificate come boschi, i Comuni adottano un regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale, sulla base dello “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”, adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. I Comuni, ferma restando la facoltà di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche ed integrazioni non sostanziali allo schema di regolamento adottato dalla Giunta regionale, sono tenuti al recepimento dello schema di regolamento regionale entro un anno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione”*;

Considerato che la Giunta regionale Marche, con deliberazione nr. 603 del 27 luglio 2015, ha adottato lo Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano;

Visto che l'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, recante "Testo Unico degli Enti Locali", dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione del Regolamento del verde urbano;

Dato atto che l'ufficio competente ha provveduto a predisporre un "Regolamento del verde urbano" in attuazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 6, della Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*), come modificato dall'articolo 11 della Legge regionale 18 marzo 2014, n. 3, il cui testo, allegato alla presente proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati nello stesso richiamati;

Viste:

- la Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale";
- la Legge regionale 18 marzo 2014, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale";
- l'articolo 42, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

Acquisiti con esito favorevole, i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs.267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Sentito il Sindaco che illustra ai presenti il contenuto della proposta e le linee fondamentali del regolamento in approvazione

con voti unanimi resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare il "Regolamento del verde urbano" nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che il regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione;
3. di dare atto che, alla data di entrata in vigore del "Regolamento del verde", sono da intendersi abrogate tutte le norme incompatibili o in contrasto con il medesimo contenute in altri regolamenti o provvedimenti comunali;
4. di dare atto che il testo del regolamento dopo l'approvazione del Consiglio comunale sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ortezzano.;
5. di trasmettere copia del Regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale al Servizio regionale Ambiente e Agricoltura;

6. di dichiarare, con successivo voto unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

Regolamento del verde urbano

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6
articolo 20, comma 6

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del

INDICE

PREMESSA

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA’

ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 – FINALITA’ E DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE

CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 7 – CAPITIZZATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

ARTICOLO 10 – SCAVI NELL’AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

ARTICOLO 13 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA’

ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA’

ARTICOLO 15 – AREE COLTIVATE URBANE

ARTICOLO 16 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 18 – INTERVENTI VIETATI

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE

CAPO III - VERDE PRIVATO

ARTICOLO 20 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

ARTICOLO 21 - DIFESA FITOSANITARIA

ARTICOLO 22 – METODI DI LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE

ARTICOLO 23 – LOTTA OBBLIGATORIA

ARTICOLO 24 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 25 - SANZIONI

ARTICOLO 26 - NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 27 – NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE

ALLEGATI

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO
DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

ALLEGATO C – POTATURA DEGLI ALBERI

ALLEGATO D – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE
ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD
ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELE (DGR N. 813/2014)

ALLEGATO E - SCHEDA DI SICUREZZA

ALLEGATO F - DIMENSIONE DELLA ZONA DI RISPETTO

**ALLEGATO G - MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DEI TERRITORI
RURALI**

**ALLEGATO H - TABELLE DA ESPORRE IN CASOI DI TRATTAMENTO
FITOSANITARIO**

PREMESSA

Il presente Schema di Regolamento è redatto per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 6, della Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*), come modificato dall'articolo 11 della Legge regionale 18 marzo 2014, n. 3, e reca disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nelle Marche e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.

La tutela del verde urbano può essere efficacemente perseguita considerando alberi, alberate, parchi e giardini come elementi di un "sistema del verde" già disciplinato dalla Legge regionale 27 luglio 1998, n. 26 (*Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani*), a sua volta interconnesso con tutti le altre parti del territorio dove prevale la componente vegetazionale del paesaggio rurale. Una rete ecologica estesa dagli elementi verdi urbani a quelli rurali, oltre che costituire la piena valorizzazione del verde urbano e rurale stesso, può realizzare l'integrazione delle risorse territoriali naturaliformi secondo i principi dello sviluppo sostenibile

La flora e la vegetazione esplicano infatti funzioni ambientali, quali la depurazione delle acque e dell'aria, la fissazione dell'anidride carbonica, il miglioramento e il consolidamento del suolo, funzioni ecologiche in quanto componente fondamentale di biotopi, corridoi biologici e in generale del paesaggio, nonché funzioni culturali, sociali, psicologiche e ricreative.

Dalla tutela del verde secondo criteri *biologici*, come pure dalla corretta progettazione e realizzazione di alberate, parchi e giardini, possono derivare economie di gestione e soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza e dei visitatori delle Marche.

D'altra parte occorre rilevare che il verde pubblico non è la parte accessoria o residuale di interventi edilizi e infrastrutturali, ma costituisce elemento di urbanizzazione primaria (L. n. 847/64 e articolo 3 della L.R. n. 26/98) e secondaria e quindi trascurarne gli aspetti bio-ecologici e le relative applicazioni agro-forestali, significa determinare il fallimento dell'opera a verde o, comunque, il non assolvimento delle funzioni da essa attese e/o elevati costi di gestione e manutenzione.

Sotto questo profilo occorrerà quindi sviluppare l'utilizzo di professionalità la cui formazione culturale non consideri solo il lato estetico delle sistemazioni a verde, ma anche quello bioecologico e funzionale.

Attualmente nei centri abitati lo sviluppo urbanistico (edilizia, viabilità, reti tecnologiche) e l'agricoltura intensiva o semi intensiva ha determinato e determina spesso condizioni negative per la sopravvivenza delle alberate e una notevole pressione antropica, spesso manifestata attraverso usi impropri, si riversa sulle aree verdi, sia urbane che periurbane e rurali.

Tale tendenza può essere efficacemente gestita anche attraverso l'adozione della presente proposta di regolamento, predisposta al fine di salvaguardare il verde del territorio in generale e quindi tutelare la salute e il benessere di tutti i cittadini.

Considerato quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005 e dalla L.R. n. 26/1998, con particolare riguardo ai commi 3 e 6 dell'articolo 20 della prima, e degli articoli 3, 4 e 5 della seconda, si sottolinea che la presente proposta potrà esprimere piena efficacia quando sarà recepita, come previsto dalla legge forestale regionale, dai Comuni, possibilmente integrata alla specifica regolamentazione edilizia e urbanistica. Nel contesto della evoluzione legislativa e tecnico-scientifica che caratterizza le Marche da alcuni anni, è infatti indispensabile rendere la presente proposta organica al Regolamento Edilizio Tipo, ai Regolamenti Edilizi Comunali ed alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale per quanto attiene la progettazione, la

realizzazione, la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano e con i Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera di C.C. n. 29 del 20.10.2016 . Analogamente dicasi per le formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale, anch'esse tutelate dal Capo IV della legge forestale regionale.

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al verde urbano ed extraurbano (rurale) del territorio comunale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i vivai, gli orti botanici, gli impianti sperimentali, i boschi, l'arboricoltura da legno e da frutto e tutto quanto ad essi assimilabile.

Sono altresì esclusi gli alberi secolari e le formazioni vegetali monumentali già tutelate dalla Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*). Relativamente a tali elementi vegetali, tuttavia, le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente regolamento possono costituire uno strumento di riferimento fondamentale.

ARTICOLO 2 – FINALITA' E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento concerne la tutela, la progettazione, la realizzazione e la gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale. Il verde urbano è l'insieme dei parchi e dei giardini pubblici e privati, dei parcheggi alberati e delle aiuole stradali sistemate a verde ornamentale, delle alberate stradali; sono parte del verde urbano anche altre aree verdi ricadenti nel territorio urbanizzato che costituiscono o possono costituire elementi areali, lineari o puntiformi di connessione con il territorio extraurbano quali gli orti urbani, gli incolti urbani, le scarpate, le siepi, ecc.

Il verde extraurbano è l'insieme di formazioni vegetali definite dalla l.r. n. 6/2005, articolo 2, comma 1, lettere a) (albero ad alto fusto), d) (arbusteto), i) (filare), m) (gruppo), o) (siepe).

Nell'Allegato A viene riportata una definizione e una classificazione degli elementi che costituiscono il verde urbano mentre le definizioni delle altre formazioni vegetali del paesaggio rurale sono quelle riferite all'articolo 2 della l.r. n. 6/2005 come sopra richiamato.

Per quanto non viene definito nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. n. 6/2005.

ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE

Il Comune, sulla base di una specifica analisi territoriale, individua le aree verdi, le formazioni vegetali e gli elementi vegetali da tutelare, urbani ed extraurbani, nel proprio strumento urbanistico.

L'analisi territoriale è redatta tenendo conto principalmente di parametri bio-ecologici e agronomico-forestali riguardanti anche la funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano propria delle reti ecologiche.

Su tale base il Comune indica, con il presente Regolamento basato sullo Schema di Regolamento adottato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 603 del 27/07/2015), le

misure di tutela e regola l'uso delle aree, delle formazioni e degli elementi individuati considerandone gli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali, igienico-sanitari, turistici ed estetico-ricreativi.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua inoltre mediante l'eventuale livello di progettazione necessario, la corretta analisi ed esecuzione dei lavori cui devono essere sottoposte, per la quale, nel presente regolamento, sono indicate le relative modalità.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua altresì mediante la formazione e l'aggiornamento degli addetti al settore.

CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Ai fini del presente Regolamento per verde pubblico si intende il verde urbano ed extraurbano di proprietà comunale o a gestione comunale.

La gestione del verde pubblico è curata dall'ufficio comunale competente o dal soggetto appositamente incaricato dal Comune.

Tutti gli interventi sul verde pubblico dovrebbero essere coordinati da un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

Qualsiasi intervento eseguito da altri soggetti, per finalità pubbliche o private, a carico del verde pubblico, compresi gli scavi nelle aree di pertinenza definite all'articolo 5, deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente per il verde pubblico, il quale determina eventuali cauzioni e/o misure di compensazione/indennizzo, così come anche previste nella l.r. n. 6/2005 e nelle deliberazioni attuative della Giunta regionale.

Il Comune determina altresì l'indennizzo e/o il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi non autorizzati.

In entrambi i casi di cui ai precedenti commi la procedura di calcolo dell'indennizzo vengono effettuate sulla base delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23 e 24 della l.r. n. 6/2005 (DGR n. 813 del 7 luglio 2014).

PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

L'area di pertinenza di un albero è la porzione di terreno che ospita l'apparato radicale dello stesso. Essa è definita convenzionalmente dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero a livello del terreno e i seguenti raggi:

- albero di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m): *raggio pari a 2,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra*
- albero di seconda grandezza (altezza a maturità 12 - 18 m): *raggio pari a 3,0 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra*
- albero di prima grandezza (altezza a maturità > 18 m): *raggio pari a 3,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.*

Per area di pertinenza degli arbusti e delle piante arbustive in forma arborea si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro della

ceppaia o del fusto e raggio pari a 1 volta la circonferenza che racchiude i rami o la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.

Le aree di pertinenza delle altre formazioni vegetali si calcolano sui singoli e sull'insieme (perimetro) degli alberi e/o degli arbusti presenti.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza dovrebbe essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale.

In ogni caso il raggio dell'area di pertinenza di qualsiasi pianta e formazione vegetale caratterizzante il paesaggio rurale è, al minimo, pari a 100 cm.

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI

Un albero ornamentale correttamente piantato e coltivato non necessita di potatura soprattutto in ambito urbano. Tuttavia, la potatura è uno strumento utile per la regolazione delle interferenze tra albero, manufatti e attività antropiche. Di norma, quindi, tale operazione si effettua per allevamento di giovani alberi, per eliminazione di rami secchi, lesionati o cariati, per motivi statici e di difesa fitosanitaria, per esigenze di contenimento spaziale. Inoltre la potatura può essere necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti o con altre utenze aeree o sotterranee esistenti.

I rami che si diffondono oltre i confini di proprietà devono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone, altre piante o cose.

Le corrette modalità di potatura sono indicate nell'Allegato C.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

Nel caso di piante o formazioni vegetali di particolare rilevanza la potatura deve essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

ARTICOLO 7 – CAPITIZZATURE DEGLI ALBERI

La capitozzatura consiste nel recidere fusti e branche primarie. Non costituisce capitozzatura il taglio effettuato rilasciando almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello del ramo reciso (*taglio di ritorno*).

La capitozzatura, ai fini del presente regolamento, non è considerata un tipo di potatura, ma una modalità di taglio degli alberi ammissibile unicamente per pratiche agricole tradizionali (tutori vivi delle piantate, acero campestre, bagolaro per produzione di fogliame ad uso alimentare, gelsi e salici da capitozza), per arte topiaria o per le specie arboree piantate e allevate a siepe.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

La capitozzatura degli alberi ad alto fusto è ammissibile solo nei seguenti casi:

- alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature;
- alberi con rami malati o pericolanti;
- alberi seccaginosi da rivitalizzare;
- alberi che interferiscono con elettrodotti e reti tecnologiche aeree.

Nel caso di piante di particolare rilevanza la capitozzatura dovrebbe essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

In ogni caso, poiché la capitozzatura danneggia le piante e ne determina la perdita del valore ornamentale e dei servizi ambientali e paesaggistici forniti, come alternativa a

tale operazione deve essere sempre valutato l'abbattimento e l'eventuale sostituzione dell'albero con specie idonea.

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

Gli abbattimenti di alberi non dovranno essere effettuati, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna ed in stagione vegetativa, e quindi nei mesi da marzo a settembre/ottobre.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto, la ripulitura, l'allontanamento e lo smaltimento del materiale residuo.

Le ceppaie devono essere recise al di sotto del piano di campagna e ricoperte di terra, sempreché non si tratti di pianta da coltivare a siepe o a ceduo.

ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). All'interno dell'area di pertinenza di alberi e arbusti dovranno pertanto essere applicate le norme tecniche di cui agli articoli 10 e 12.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati e le superfici con alberi e arbusti ricadenti in aree di cantiere devono essere protetti da solide recinzioni che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, fissate intorno a tutto il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto traspiranti, o con qualsiasi altra barriera di protezione che non comporti scortecciature, infissione di chiodi o altri danni alle piante. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberate, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberate è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale avente funzione di cuscinetto. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto; al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso di piante di particolare rilevanza situate ai margini o all'interno del cantiere, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e/o di cui al Capo IV della l.r. n. 6/2005, l'ufficio competente per il verde deve richiedere un *Piano agronomico-forestale di protezione degli alberi in area di cantiere*.

ARTICOLO 10 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche, informatiche e telefoniche, fognature, ecc.) o per qualsiasi altro motivo, se ricadono nell'area di pertinenza delle piante, devono essere eseguiti in maniera tale da evitare il taglio delle radici. Tale operazione, infatti, predispone all'ingresso di patogeni agenti di carie o che ne provocano la morte e altera la stabilità e la vegetazione dell'albero.

Al fine di evitare il taglio delle radici, soprattutto se *grosse* (diametro da 2 a 5 cm) e *resistenti primarie* (diametro superiore a 5 cm), occorrerà usare tutte le possibili precauzioni quali, ad esempio, l'utilizzo di passacavi, spingitubo ecc.; qualora non sia possibile evitare il taglio di radici occorrerà effettuare tagli netti, non strappi, mediante attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per due ore circa prima del reinterro.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza dovrebbe essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale; nel caso di scavi continui che interessano alberature stradali, deve essere richiesta dall'ufficio comunale competente per il verde una perizia tecnica agronomico-forestale.

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

L'espianto di alberi per effettuarne lo spostamento da un sito a un altro è ammissibile soltanto nel termine di cinque annate vegetative a partire dalla loro prima messa a dimora e nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche; in caso contrario l'espianto, anche se eseguito previa zollatura, equivale all'abbattimento. Il trapianto deve essere realizzato immediatamente dopo l'espianto effettuando, se necessario, il contenimento delle chiome, nonché la refilatura a taglio netto e disinfezione delle radici eventualmente tagliate.

ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

Costituiscono danneggiamento tutte le attività che, direttamente o indirettamente, nocciono all'integrità fisica e fisiologica delle piante arboree ed arbustive ed al loro naturale sviluppo.

Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore, e al di fuori dei casi espressamente autorizzati dall'ufficio comunale competente per il verde ai sensi dell'articolo 4, è vietato:

- versare nell'area di pertinenza degli alberi o, comunque, nel suo intorno, sostanze acide o alcaline, sali, oli minerali o altre sostanze fitotossiche;
- scortecciare e incidere i fusti e i rami degli alberi;
- rompere o tagliare le radici, i rami e i fusti di alberi e arbusti;
- affiggere agli alberi cartelli, tabelle, segnali, manifesti e simili con chiodi, filo di ferro, ecc.;
- sradicare alberi e arbusti;

Sono altresì vietate le seguenti azioni:

- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'infissione, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di pali e manufatti di qualsiasi genere e tipo;
- l'imbrattamento con vernici o altro dei fusti e rami.
- il riporto, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza di alberi e arbusti o l'interramento di qualsiasi materiale o sostanza nelle medesime;
- il compattamento del terreno nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;

- lo scavo di buche nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- l'utilizzo delle aree di pertinenza di alberi e arbusti per depositi di materiali di qualsiasi tipo e per attività industriali, artigianali e commerciali in genere.

ARTICOLO 13 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA'

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere gestiti dal punto di vista manutentivo.

Le potature, i diradamenti o i singoli abbattimenti, le ricostituzioni e le sostituzioni di tratti o i singoli reimpianti vanno valutati in base alla situazione statica, fitosanitaria e all'età di servizio, come definita all'ultimo comma del presente articolo, dell'intera alberata.

Nel caso di abbattimento di alberi facenti parte di alberate adulte, l'ufficio comunale competente per il verde valuterà, sulla base delle condizioni spaziali esistenti, l'opportunità di effettuare piantagioni sostitutive e la possibilità di introdurre altre specie.

Le piante di particolare rilevanza dovranno essere difese mediante appositi elementi, nonché segnalate ai sensi del Codice della Strada.

Nell'Allegato C è indicata l'*età di servizio*, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate nelle alberate stradali. Il concetto di età di servizio non è valido nel caso di alberi secolari o di formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi della L.R. n. 6/2005. In caso di piante sottoposte a capitozzatura o a recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere ridotta fino al 50%.

ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA'

Le formazioni vegetali lineari qualora siano elementi di reti o corridoi ecologici sono gestite tenendo conto delle loro caratteristiche e funzioni naturalistiche e ambientali.

ARTICOLO 15 – AREE COLTIVATE URBANE

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano, da condurre in armonia con le norme urbanistiche, igieniche e ambientali, sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo ed attuare e rispettare norme e precetti previsti dal Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera di C.C. n. 29 del 20.10.2016 .

Gli aventi titolo in particolare devono:

- evitare di lavorare il terreno nella fascia di almeno 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade pubbliche;
- provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie;
- tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade pubbliche e i corsi d'acqua;
- evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a ritocchino.

ARTICOLO 16 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati sono gestiti così come prescritto dalla L.R. 26/1998.

PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella presente parte sono elencati gli interventi vietati, le prescrizioni e gli interventi autorizzabili in tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione del Comune.

L'ottemperanza ai divieti e alle prescrizioni di seguito riportate non costituisce esenzione da eventuali ulteriori obblighi derivanti da altre norme.

ARTICOLO 18 – INTERVENTI VIETATI

Nei parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, anche attraverso la pratica di giochi e attività sportive al di fuori delle zone appositamente attrezzate;
- eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi altro modo alberi, arbusti, prati e terreni; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno; calpestare le aiuole fiorite;
- provocare danni a panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi, impianti di illuminazione;
- permettere ad animali in proprio affidamento di danneggiare fiori, prati, arbusti e alberi e di imbrattare il suolo o altro senza raccoglierne le deiezioni solide;
- effettuare coltivazioni agricole di qualsiasi tipo e genere;
- effettuare l'allevamento di animali;
- usare concimi o fitofarmaci;
- accendere fuochi al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- lavare macchine e attrezzature varie;
- transitare e sostare con motoveicoli e autoveicoli; resta sempre consentito il transito e la sosta degli autoveicoli degli organi di vigilanza e soccorso, degli incaricati comunali della manutenzione e delle motocarrozze per disabili.

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE

Il Comune definisce le aree verdi, comprese aiuole e aiuole spartitraffico, ove sono vietate di norma autorizzazioni o concessioni di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo. Tale norma non si applica nel caso dei cosiddetti contratti di *sponsorizzazione* per la concessione a terzi del servizio di realizzazione e gestione di particolari sistemazioni a verde, a condizione che la cartellonistica da adottare non prevalga per colori, forme e dimensioni, ad insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti, sulla stessa sistemazione a verde.

CAPO III - VERDE PRIVATO

ARTICOLO 20 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

La gestione del verde privato, fatte salve le tutele di cui alla L.R. 6/2005 qualora applicabili, è liberamente effettuata dai proprietari o aventi titolo secondo gli standard della buona pratica colturale di cui agli allegati del presente Regolamento.

Si applicano altresì le disposizioni di cui al Capo II, Parte II, del presente Regolamento. I proprietari o aventi titolo delle formazioni vegetali monumentali e delle piante secolari ai sensi della L.R. n. 6/2005, degli alberi monumentali di cui alla L. n. 10/2013, e delle piante tutelate dal Comune ai sensi dell'articolo 3 sono tenuti ad adottare le modalità gestionali eventualmente indicate nei relativi provvedimenti di tutela o dalla legge.

I proprietari di piante poste al confine di strade pubbliche devono provvedere al taglio di rami e siepi debordanti che impediscono o limitano l'accrescimento e la verticalità degli alberi posti nelle pertinenze stradali pubbliche.

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano sono condotte in armonia con le norme urbanistiche, igieniche, della buona pratica agricola e ambientale, e sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo inoltre nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera di C.C. n. 29 del 20.10.2016 .

Gli aventi titolo in particolare devono evitare di lavorare il terreno nella fascia di 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade, provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie, tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade ed i corsi d'acqua, evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a rittochino.

Gli spazi privati quali cortili, anditi, corti interne , chiostrine , portici, aree fabbricabili, strade private, adiacenze di fabbricati, zone verdi, giardini terreni agricoli adiacenti alle fabbricazioni ed alle vie pubbliche, seppur di uso pubblico, dovranno essere periodicamente mantenuti sgomberi da formazioni di vegetazione incontrollata.

Le formazioni di vegetazione incontrollate negli spazi privati del territorio urbano ed extra urbano dovranno essere oggetto di opportuno intervento manutentivo di pulizia e diserbo nel periodo tra il 15 maggio e il 15 giugno di ogni anno da effettuarsi ,a cura dei proprietari, con le modalità previste e nell'osservazione delle prescrizioni di cui agli articoli contenuti nel capo IV del presente Regolamento.

CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

ARTICOLO 21 - DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro i parassiti e le malattie dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante e a migliorarne le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti accorgimenti:

- la scelta di specie adeguate;
- l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- per gli alberi, in particolare, la prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti ulteriori accorgimenti:
 - la costituzione di adeguate aree di pertinenza;

- la protezione delle aree di pertinenza;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

ARTICOLO 22 – METODI DI LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE

Si dovranno preferire metodologie di intervento di tipo agronomico o biologico e, solo in casi particolari, di tipo chimico.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, pena l'applicazione della sanzione.

La lotta chimica nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati è vietata dalla Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25; si può derogare da tale divieto soltanto previa autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

I principi attivi eventualmente da utilizzare dovranno essere scelti in base ai seguenti criteri:

1. **efficacia** nella protezione delle piante ornamentali;
2. **registrazione in etichetta** per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
3. **bassa tossicità** per l'uomo e per gli animali;
4. **scarso impatto ambientale** e, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
5. **assenza di fitotossicità** o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
6. **rispetto delle normative vigenti**, con particolare riferimento al D.P.R. 23/4/2001, n. 290 e s.m.i.
7. È fatto obbligo di segnalazione del trattamento tramite opportune tabellature da posizionarsi almeno 24 ore prima. Le tabellature (struttura di sostegno e foglio informativo) dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere poste ai margini della zona trattata; essere rivolte verso l'esterno della zona trattata; la tabella dovrà essere posta ad un'altezza compresa fra 160 e 180 cm; le dimensioni della tabella non potranno essere inferiori a quelle di un foglio A4 (21x29,7 cm); dovranno essere posizionate in prossimità di tutti i punti di passaggio delle persone. Se il terreno trattato è delimitato in uno o più lati da una strada, la distanza fra una tabella e la successiva non potrà essere superiore ai 50m. Negli altri casi la distanza fra due tabelle non potrà essere superiore ai 100m. Le distanze potranno essere raddoppiate utilizzando tabellature di colore rosso; le tabelle dovranno essere di facile lettura e riportare le informazioni presenti nella Scheda di sicurezza del prodotto (Allegato E e Allegato H), rilasciata dal distributore (ai sensi del D.Lgs. 14/3/2003 n. 65), come di seguito elencate: riportare la dicitura: Terreno trattato con sostanze IRRITANTI / NOCIVE / TOSSICHE / MOLTO TOSSICHE; tipo di prodotto e nome commerciale; simbolo della classe tossicologica, il riquadro dovrà avere dimensioni non inferiori a 5x5 cm; denominazione sostanza attiva; numero e data di registrazione del prodotto; frasi di rischio (es. nocivo per inalazione); informazioni per il medico; terapia; il tempo di rientro*; data del trattamento. La tabellatura non potrà essere rimossa prima della scadenza del tempo di rientro*; il tempo di rientro è il tempo minimo che deve intercorrere tra il trattamento e il rientro, di uomini e animali, nell'appezzamento irrorato, senza che questi subiscano danni

8. L'acqua, necessaria per eseguire il trattamento con fitosanitari, può essere prelevata dai corpi idrici, solamente se si dispone di mezzi aspiranti che siano autonomi e separati dall'attrezzatura irrorante, al fine di evitare il rischio di reflusso del liquido verso la fonte di approvvigionamento.
9. Ai sensi dell'art. 8 L.R. Marche 33/2012 durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari su vegetazione spontanea e su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono, altresì, vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni legnose. In tal caso va effettuato lo sfalcio almeno 24 ore prima del trattamento.
10. È fatto divieto di trattamento in presenza di vento (Allegato F). È fatto divieto di trattamento in presenza di pioggia o a seguito di pioggia con suolo ancora bagnato. È fatto divieto di effettuare i trattamenti con temperature superiori ai 24°C per ridurre l'evaporazione del liquido da irrorare
11. Si fa divieto di utilizzare trattamenti con erbicidi su strade interpoderali, sia con fondo a ghiaia che in terreno battuto. La gestione delle erbe dovrà essere effettuata solo con mezzi meccanici.
12. Ai sensi del D.M. n. 2722/ 2008* che recepisce la Decisione n. 3864 del 31 dicembre 1996 del Comitato STAR della Commissione Europea e del Piano d'Azione Nazionale (D.M. 22/01/2014), è vietato in maniera specifica l'uso di prodotti fitosanitari per il diserbo di terreni** ove è possibile intervenire tramite sfalcio, trinciatura delle erbe (Allegato G) o pirodiserbo. *La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti, a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza. Quando sono possibili tecniche o strategie diverse, occorre privilegiare quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minor impatto ambientale nel quadro di una agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi andrà limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica. ** es. semina a sodo di graminacea su terreno con coltura di erba medica.
13. È fatto obbligo di: utilizzare ugelli antideriva; mantenere, durante la lavorazione, la barra alla minor altezza possibile. Rappresenta il movimento del prodotto fitosanitario, dall'area trattata verso le aree limitrofe, nel momento in cui viene effettuata la distribuzione. Vi sono sostanzialmente due tipi di deriva: a terra o sui corsi d'acqua nelle vicinanze dell'area trattata; nell'atmosfera con trasporto a distanza. Gli effetti della deriva sono di diversa natura e in generale sono principalmente ascrivibili alle seguenti categorie: effetti sulla salute delle persone e animali a causa di una contaminazione diretta; effetti sulla qualità delle acque dei corpi idrici superficiali; contaminazione con residui di prodotti fitosanitari non autorizzati di coltivazioni (biologiche e non) diverse da quelle trattate; danni per fitotossicità su colture limitrofe alle aree trattate. Si veda Allegato F.

Il Sindaco, in qualità di responsabile della salute pubblica, può mettere in atto tutte le misure utili per controllare lo stato dell'ambiente in seguito all'adozione del presente regolamento. In particolare, potranno essere previste attività di monitoraggio funzionali alla verifica dello stato di salute delle diverse porzioni di agroecosistema e della qualità ambientale nel suo complesso. Il monitoraggio potrà essere effettuato su aree campione opportunamente individuate (Allegato G).

ARTICOLO 23 – LOTTA OBBLIGATORIA

La presenza sul territorio nazionale di parassiti e malattie delle piante di particolare aggressività e virulenza determina la necessità di emanazione di Decreti ministeriali di lotta obbligatoria.

La lotta a tali parassiti e malattie deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dai suddetti decreti e dagli atti conseguenti adottati dal Servizio Fitosanitario Regionale.

ARTICOLO 24 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamature).

Soltanto per le alberate stradali, le aree sistemate con pavimentazioni o inerti, le piccole aiuole, le aree verdi infestate da specie vegetali non altrimenti eliminabili, le aree rurali e i terreni da preparare per la messa a dimora di piante ornamentali, oltre ai suddetti mezzi agronomici si potrà intervenire con erbicidi (diserbanti) secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale (es.: isoxaben, oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari (es.: glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile - estivo.

In aree private, urbane e rurali, ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici diserbanti.

Sono comunque da preferirsi interventi di tipo fisico, quali ad esempio il pirodiserbo, o con attrezzi manuali e decespugliatori.

Per quanto concerne le specie rampicanti (soprattutto edera) su piante arboree, si dovranno effettuare interventi di contenimento mediante recisione dei fusti delle rampicanti stesse, avendo cura di non danneggiare la corteccia degli alberi ospite. Tale operazione è necessaria solo qualora i rampicanti compromettano con evidenza la vitalità di esemplari di particolare rilevanza.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano in caso di aree destinate dal Comune all'evoluzione spontanea.

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 25 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi, in particolare di quelle di cui alla l.r. n. 6/2005, dai regolamenti comunali, provinciali (es. di polizia rurale) e regionali, le inosservanze alle norme del presente Regolamento comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 26 - NORME FINANZIARIE

I proventi derivanti dalle misure di compensazione ed indennizzo previste dalla L.R. n. 6/2005, cauzioni o da accertamenti di inosservanze al presente Regolamento comunale saranno introitati in un apposito capitolo vincolato del bilancio comunale destinato

all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale ed alla manutenzione delle formazioni vegetali monumentali.

ARTICOLO 27 – NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE

Le norme del presente Regolamento comunale possono essere derogate o modificate ai sensi dell'art. 20, comma 6, ultimo paragrafo, della l.r. n. 6/2005, soltanto per mezzo di Deliberazione del Consiglio Comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento comunale sono abrogate tutte le norme e gli atti comunali diversi dai regolamenti, recanti disposizioni in materia di verde urbano ed extraurbano in contrasto con il presente

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento comunale si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATI

ALLEGATO A	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO
ALLEGATO B	CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBITO URBANO
ALLEGATO C	POTATURA DEGLI ALBERI
ALLEGATO D	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)
ALLEGATO E	SCHEDA DI SICUREZZA
ALLEGATO F	DIMENSIONE DELLA ZONA DI RISPETTO
ALLEGATO G	MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DEI TERRITORI RURALI
ALLEGATO H	TABELLE DA ESPORRE IN CASOI DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

FRUIBILITA'	CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE MINIME	FUNZIONE PREVALENTE	ALTRE CARATTERISTICHE	CATEGORIA
TOTAL E (verde pubblico accessibile senza limitazioni)	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) $\geq$ 20.000 m ²	RICREATIVA	aree verdi e giardini di vasta superficie, con presenza o assenza di attrezzature ludiche e strutture di servizio e con presenza o assenza di elementi vari (edifici di servizio, specchi e corsi d'acqua, ecc.)	PARCO PUBBLICO
	inclinazione media $\leq$ 10%			
	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) $\geq$ 2.000 m ² e < 20.000 m ²	RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE ATTREZZATO
	inclinazione media $\leq$ 5%			

		RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE NON ATTREZZATO
	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) $\geq$ 200 m ² e < 2.000 m ² inclinazione media $\leq$ 5%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE VICINALE ATTREZZATO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE VICINALE NON ATTREZZATO

PARZIALE (verde pubblico e privato accessibile con limitazioni di tipo e grado diverso)	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) variabile inclinazione media variabile	RICREATIVA	aree verdi e giardini di servizio per nidi, centri gioco per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado	VERDE SCOLASTICO
		ESTETICA	aree verdi e giardini di pertinenza dei cimiteri	VERDE CIMITERIALE
		ESTETICA	aree verdi e giardini aventi S.A.P. < 200 m ² , parcheggi, aiuole spartitraffico, banchine stradali, aiuole fiorite, aiuole sotto alberate	VERDE STRADALE
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza degli impianti sportivi, escluse le aree dedicate all'attività sportiva vera e propria	VERDE SPORTIVO
		CULTURALE	aree verdi e giardini di ville storiche e aree archeologiche, orti botanici, arboreti, bioparchi, giardini zoologici, ecc.	VERDE STORICO-SCIENTIFICO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza di edifici pubblici e privati e di altre strutture (ospedali, università, campeggi, ecc.)	VERDE PERTINENZIALE
		PRODUTTIVA	orti, vivai, colture arboree, arbustive ed erbacee	VERDE AGRICOLO
		ECOLOGICA	componente effettivo o potenziale della rete ecologica (sponde, incolti, siepi, macchie e boschetti, filari, zone di rispetto di reti e impianti ecc.)	VERDE DI COLLEGAMENTO

Il verde urbano è costituito da elementi territoriali areali, lineari e puntiformi caratterizzati dalla presenza, predominante, di vegetali arborei e/o arbustivi e/o erbacei. Un elemento areale è definito genericamente area verde qualora non raggiunga dimensioni superiori ad una determinata soglia, al di sopra della quale viene definito **parco pubblico**. Un parco, grazie alle sue dimensioni ed eventualmente alla sua dotazione di attrezzature e strutture, è al servizio di tutta la cittadinanza mentre le aree verdi, definite propriamente **aree verdi di quartiere**, sono generalmente fruite soltanto da parte degli abitanti di una determinata zona della città. Le aree verdi di quartiere sono, a loro volta, suddivise in base ad una soglia dimensionale per distinguere le piccole aree verdi a servizio soprattutto da chi risiede nelle abitazioni circostanti (**aree verdi di quartiere vicinali**). Tutti gli elementi areali concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Gli elementi lineari sono costituiti da formazioni vegetali, quali le siepi e le alberate, che possono essere cartografate mediante linee; gli elementi puntuali, quali ad esempio gli alberi o gli arbusti isolati oppure i singoli esemplari che costituiscono un'alberata, sono quelli che possono essere cartografati mediante punti; ovviamente sia gli elementi lineari sia gli elementi puntuali non concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Il termine di **giardino** viene riservato alle aree verdi chiuse, cioè recintate da muri, siepi, reti o edifici.

La **fruibilità**, cioè la possibilità e il grado di utilizzo da parte della cittadinanza di una determinata area verde, è totale per le aree verdi pubbliche. Per altre aree verdi pubbliche la fruibilità è parziale in quanto si tratta, come ad esempio nel caso dei giardini scolastici, di fruizione legata a usi particolari delle strutture a cui sono annesse. La fruibilità è considerata parziale anche in tutti i casi le superfici non sono accessibili per diversi motivi (aree non calpestabili o non raggiungibili come nel caso delle aiuole fiorite, che rappresentano solo un "arredo" o nel caso delle banchine stradali che, ovviamente, non possono essere fruite come un giardino.

Ogni area verde esercita una pluralità di funzioni che derivano principalmente dalla qualità e quantità di elementi vegetali in essa presente: ricreativa, estetica, culturale, produttiva, ecologica, ecc. In base alla sua conformazione, alla sua posizione fisiografica e territoriale, e a vari altri parametri è comunque possibile definire una **funzione prevalente**.

Per superficie permeabile s'intende una superficie di terreno interamente coperta da specie vegetali erbacee, arbustive, arboree oppure da inerti e pacciamature (autobloccanti, ghiaia, corteccia, ecc. oppure da terreno nudo; non è una superficie coperta da strade o piattaforme asfaltate o, comunque, da superfici impermeabili. Per superficie accorpata si intende una superficie non secata da strade asfaltate: ad esempio un'area verde è considerata accorpata anche se è attraversata interamente da una pista ciclo-pedonale o da una staccionata. La S.A.P. (**Superficie Accorpata Permeabile**) è una superficie che presenta entrambe le suddette caratteristiche.

Per **attrezzature ludiche** si intendono i giochi per bambini e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, finalizzati allo svago e al gioco.

Per **attrezzature di arredo** si intendono le panchine, i tavoli, i cestini, le fioriere e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, che migliorano la fruibilità di un'area verde.

Per **strutture di servizio** si intendono le recinzioni e i cancelli, le staccionate, i percorsi pavimentati, le piste polivalenti, gli impianti di irrigazione e di illuminazione, ecc. e, in

generale, tutti i manufatti fissi che migliorano la fruibilità e la sicurezza di un'area verde.

ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

Le classi di grandezza, cioè le dimensioni che assumono le chiome a maturità, è determinato dai fattori genetici e condizionato da quelli ambientali. In ambiente urbano, nel definire lo sviluppo a maturità, concorrono anche le modalità di gestione e i danneggiamenti di cui sono oggetto gli alberi. Nella seguente tabella le classi di grandezza, riportate per le specie più diffuse nel verde urbano, sono pertanto stabilite a titolo indicativo. Ai fini pratici si può assumere che le piante di III (terza) grandezza difficilmente superano i 12 m di altezza, quelle di II (seconda) grandezza non superano, di norma, i 18 m di altezza e quelle di I (prima) grandezza possono superare i 18 m di altezza.

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	CLASSE DI GRANDEZZA
<i>Acer campestre</i>	acero comune	seconda
<i>Aesculus hippocastanum</i>	ippocastano	prima
<i>Aesculus x carnea</i> var. Briotii	ippocastano rosso	seconda
<i>Albizzia julibrissin</i>	albizzia	terza
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero	seconda
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco	seconda
<i>Celtis australis</i>	bagolaro	prima
<i>Cercis siliquastrum</i>	albero di Giuda	terza
<i>Eleagnus angustifolia</i>	olivello di Boemia	terza
<i>Fraxinus excelsior</i>	frassino maggiore	prima
<i>Fraxinus ornus</i>	orniello	seconda
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	frassino ossifillo	seconda
<i>Gleditsia triacanthos</i> var. Inermis	spino di Giuda	seconda
<i>Lagerstroemia indica</i>	lagerstroemia	terza
<i>Liquidambar styraciflua</i>	liquidambar	prima
<i>Liriodendron tulipifera</i>	liriodendro	prima
<i>Magnolia grandiflora</i>	magnolia	prima
<i>Melia azedarach</i>	melia	seconda
<i>Morus alba</i>	gelso bianco	seconda
<i>Morus nigra</i>	gelso nero	seconda
<i>Pinus halepensis</i>	pino d'Aleppo	prima
<i>Pinus pinaster</i>	pino marittimo	prima
<i>Pinus pinea</i>	pino da pinoli	prima
<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	prima
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco	prima
<i>Populus tremula</i>	pioppo tremolo	prima
<i>Pyrus calleryana</i> (var. da fiore inermi)	pero da fiore	seconda

<i>Quercus ilex</i>	leccio	seconda
<i>Quercus pubescens</i>	roverella	seconda
<i>Quercus robur</i>	farnia	prima
<i>Quercus x turneri</i>	quercia di Turner	terza
<i>Robinia pseudacacia</i> var. Umbraculifera	robinia	seconda
<i>Salix alba</i>	salice bianco	prima
<i>Salix babylonica</i>	salice piangente	terza
<i>Salix viminalis</i>	salice da vimini	seconda
<i>Tamarix</i> spp.	tamerice	terza
<i>Taxus baccata</i>	tasso	terza
<i>Tilia</i> spp.	tiglio	prima
<i>Ulmus minor</i>	olmo comune	prima
<i>Ulmus pumila</i>	olmo siberiano	prima

NOTA: Il presente elenco non costituisce una lista di specie da utilizzare a priori nel verde urbano. Esso difatti non è esaustivo poiché, a seguito di analisi dei fattori stazionali, paesaggistici, gestionali, ecc. è comunque possibile individuare altre specie da mettere a dimora; viceversa, localmente possono essere presenti fattori limitanti o addirittura contrastanti l'attecchimento e lo sviluppo delle specie qui elencate. In ogni caso occorrerà valutare la presenza nel territorio di gravi fitopatie, che possono determinare la necessità o l'opportunità di non impiegare determinate specie e privilegiare materiale vivaistico con limitate necessità di manutenzione, quali ad esempio varietà e cultivar scarsamente pollonanti, non fruttificanti, ecc.

A titolo indicativo si riporta la copertura a maturità delle principali specie arboree impiegate nel verde urbano (le varietà fastigate rientrano tra le piante a chioma stretta). Le reali dimensioni a maturità delle chiome degli alberi dipendono dal patrimonio genetico del singolo individuo e sono condizionate dai fattori pedoclimatici locali.

CHIOME LARGHE (raggio superiore a 6 m)	CHIOME MEDIE (raggio da 3 a 6 m)	CHIOME STRETTE (raggio fino a 3 m)
<i>Aesculus hippocastanum</i> ippocastano	<i>Aesculus x carnea</i> "Briotii" ippocastano rosso	<i>Albizzia julibrissin</i> albizzia
<i>Celtis australis</i> bagolaro	<i>Acer campestre</i> acero campestre	<i>Alnus glutinosa</i> ontano nero
<i>Fraxinus excelsior</i> frassino maggiore	<i>Carpinus betulus</i> carpino bianco	<i>Lagerstroemia indica</i> lagerstremia
<i>Liriodendron tulipifera</i> liriodendro	<i>Fraxinus oxycarpa</i> - <i>Fraxinus ornus</i> frassino ossifillo - orniello	<i>Cercis siliquastrum</i> albero di Giuda
<i>Magnolia grandiflora</i> magnolia	<i>Gleditsia triacanthos</i> "Inermis" spino di Giuda	<i>Cupressus sempervirens</i> cipresso

<i>Pinus halepensis</i> – <i>P. pinea</i> pino d'Aleppo – pino da pinoli	<i>Koelreuteria paniculata</i> koelreuteria	<i>Elaeagnus angustifolia</i> olivello di Boemia
<i>Platanus x acerifolia</i> platano	<i>Liquidambar styraciflua</i> liquidambar	<i>Melia azedarach</i> melia
<i>Populus alba</i> – <i>P. nigra</i> pioppo bianco – pioppo nero	<i>Morus alba</i> – <i>M. nigra</i> – <i>M.</i> <i>platanifolia</i> gelsi	<i>Populus nigra</i> "Italica" pioppo cipressino
<i>Quercus ilex</i> – <i>Q. pubescens</i> – <i>Q. robur</i> leccio – roverella - farnia	<i>Populus tremula</i> pioppo tremulo	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia
<i>Tilia</i> spp. tiglio	<i>Prunus avium</i> ciliegio	<i>Pyrus calleryana</i> pero da fiore
<i>Salix alba</i> salice bianco	<i>Salix fragilis</i> – <i>S. viminalis</i> salice fragile – salice da vimini	<i>Tamarix gallica</i> – <i>T.</i> <i>africana</i> tamerice minore – tamerice maggiore
<i>Ulmus minor</i> – <i>U. pumila</i> olmo campestre - olmo siberiano	<i>Sophora japonica</i> sofora	<i>Taxus baccata</i> tasso

A titolo indicativo si riporta l'età di servizio, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate come alberate stradali. Tale età, qualora non si tratti di esemplari monumentali o secolari, può essere assunto come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare.

GENERI E SPECIE	ANNI
<i>Aesculus hippocastanum</i> (ippocastano)	70-80
<i>Acer</i> spp. (aceri)	40-70
<i>Carpinus</i> spp. (carpini)	50-70
<i>Celtis australis</i> (bagolaro)	80-90
<i>Fraxinus</i> spp. (frassini)	60-80
<i>Pinus pinea</i> (pino domestico)	80-100
<i>Platanus x acerifolia</i> (platano)	100-120
<i>Populus</i> spp. (pioppi)	40-60
<i>Quercus</i> spp. (querce)	80-100
<i>Robinia</i> spp. (robinie)	40-50
<i>Sophora japonica</i> (sofora)	50-70
<i>Tilia</i> spp. (tigli)	80-100
<i>Ulmus campestre</i> (olmo)	80-100

ALLEGATO C – POTATURA DEGLI ALBERI

REGOLE DI POTATURA

La potatura degli alberi consiste nell'asportazione parziale o totale di branche, cioè delle ramificazioni di ordine primario, e dei rami, cioè delle ramificazioni di ordine superiore al primo.

La potatura di un albero deve essere effettuata, per quanto possibile, rispettando la ramificazione naturale della specie e quindi mediante la tecnica del *taglio di ritorno*, con la quale si rilascia almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello da recidere. Per evitare stress eccessivi all'albero, occorre non asportare più di un terzo del volume della chioma se la pianta è giovane, non più di un quarto se la pianta è adulta, non più di un decimo se la pianta è matura, le parti secche e instabili se la pianta è senescente; con la *potatura verde*, che si effettua nel periodo vegetativo, non si deve asportare più di un decimo della chioma.

I tagli di potatura devono essere netti e obliqui, devono rispettare il *collare* della branca o del ramo, non devono lasciare monconi, evitando *scosciature*, cioè lacerazioni dei tessuti sottostanti del fusto. Di norma è necessario evitare il taglio di grosse branche e rami e cioè, negli alberi adulti e maturi, quelli con diametro alla base superiore a cm 10.

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni contenute in altre norme di settore, quali, ad esempio, quelle concernenti la difesa e la lotta fitosanitaria (es. lotta obbligatoria al cancro colorato del platano).

TIPI DI POTATURA

La *potatura di impianto*, quella cioè effettuata agli alberi di nuova piantagione, se necessaria, va effettuata dopo il superamento della crisi di trapianto; la *potatura di allevamento* o di *formazione* preferibilmente deve essere effettuata entro dieci anni dalla piantagione..

Alle latifoglie adulte si pratica la *potatura di diradamento* o quella di *contenimento (a tutta cima)* che si effettuano, rispettivamente, mediante l'asportazione di interi rami o applicando la tecnica del *taglio di ritorno* a tutti gli assi vegetativi; sono sconsigliate la *speronatura*, detta anche *taglio corto* e la *spuntatura*, detta anche *taglio lungo*, intese come potature effettuate senza la tecnica del *taglio di ritorno*.

Alle conifere di tutte le età si pratica solitamente la *spalcatura*, cioè l'asportazione di uno o più *palchi* (rami inseriti sul fusto alla medesima altezza) dal basso fino al terzo inferiore della chioma; eventualmente è ammessa anche la *potatura di diradamento*. Alle conifere con dominanza della gemma apicale, quali ad esempio i cedri e gli abeti, non va tagliato il cimale.

La *potatura di rimonda* e quella *fitosanitaria* consistono nell'asportazione delle parti secche, malate e deperienti; di norma, questa è la sola potatura ammissibile nel caso di piante mature o senescenti

EPOCA DI POTATURA

La potatura, salvo particolari necessità e/o urgenze, non deve essere effettuata nel periodo che va dall'emissione delle nuove foglie e due o tre settimane prima del riposo vegetativo: orientativamente, quindi, la potatura degli alberi non va effettuata nei mesi da marzo a settembre/ottobre. La potatura, come anche la capitozzatura, non deve altresì essere effettuata, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna, ovvero nei mesi da marzo a giugno.

In definitiva la potatura deve preferibilmente essere effettuata nei mesi di gennaio, febbraio, parte di ottobre (a seconda della fisiologia della specie), novembre, dicembre. In ogni caso i periodi più adatti, in funzione della specie botanica e delle locali condizioni pedo-climatiche e fitopatologiche, possono essere stabiliti puntualmente a seguito di specifico studio agronomico-forestale.

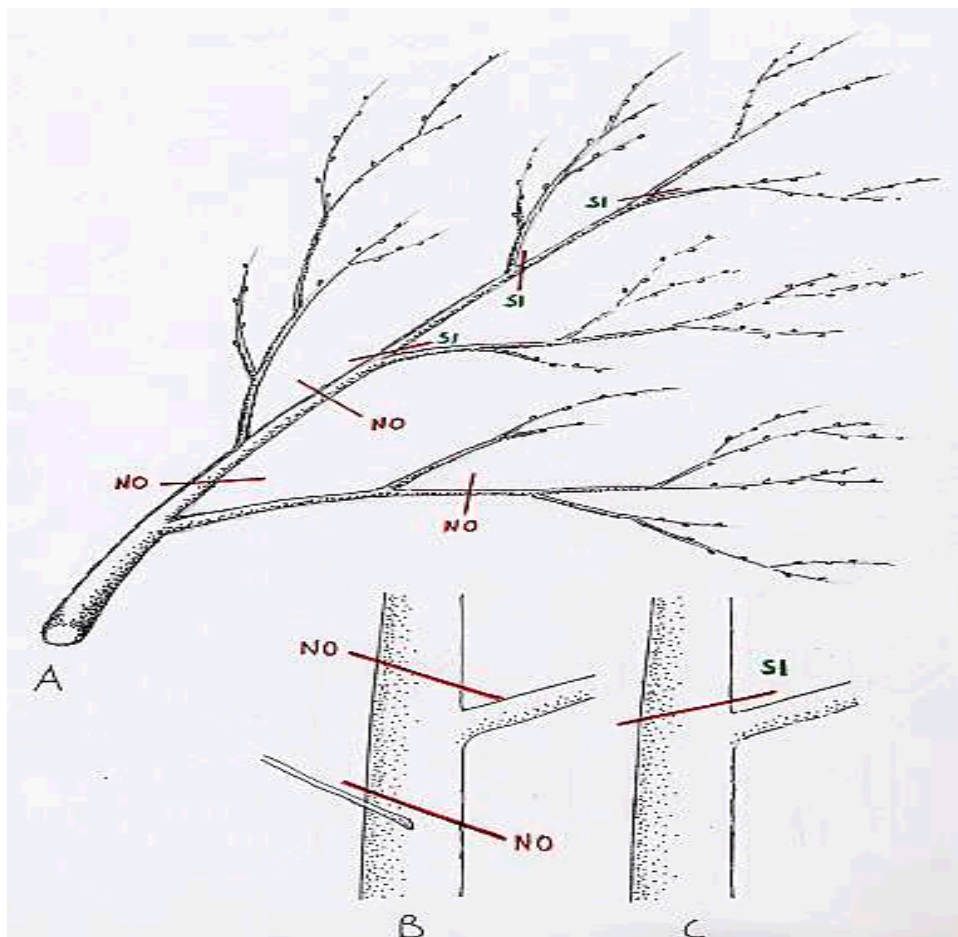


Figura 1 – accorciamento dei rami

- A – “taglio di ritorno”:
posizioni e inclinazioni
di taglio corrette (SI) e
scorrette (NO);
- B – taglio con inclinazione
scorretta e scelta di
tiralinfa corretta (sopra);
taglio con inclinazione
corretta e scelta di
tiralinfa scorretta (sotto);
- C – taglio con inclinazione e
scelta di tiralinfa
corrette.

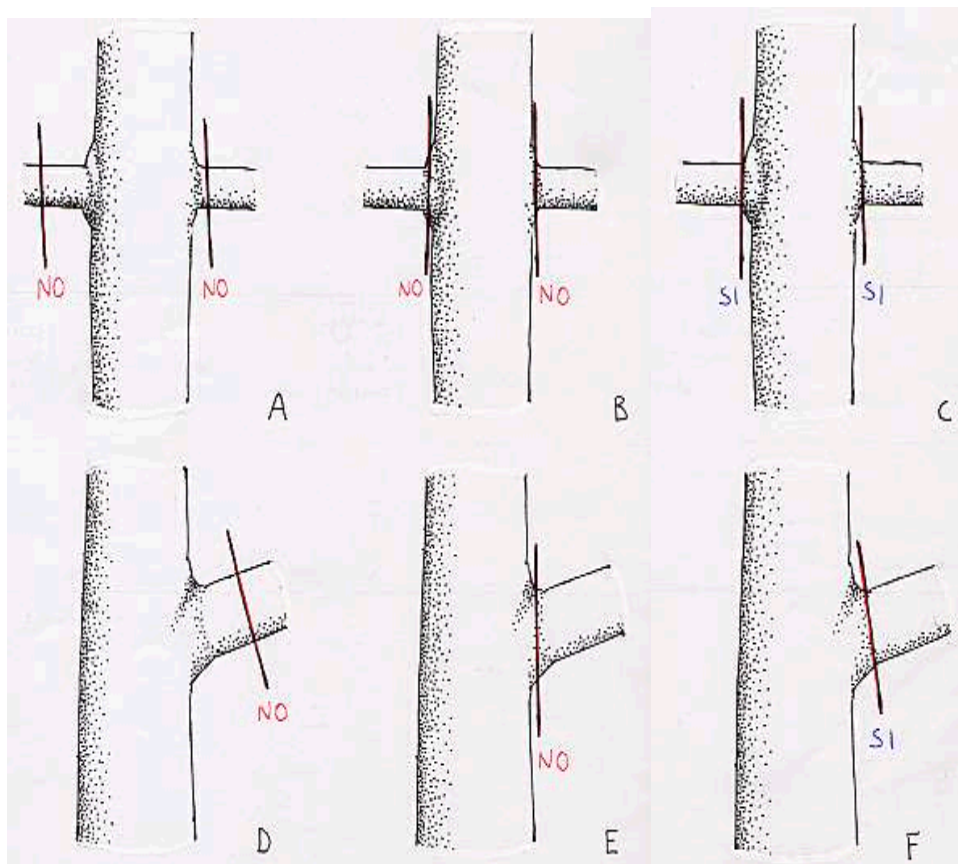


Figura 2 – eliminazione dei rami

- A - potatura di rami di
conifera con tecnica
errata (presenza del
moncone);
- B - potatura di rami di
conifera con tecnica
errata (asportazione
del collare);
- C - potatura di rami di
conifera con tecnica
corretta (assenza di
monconi e rilascio del
collare);
- D - eliminazione di ramo di
latifoglia con tecnica
errata (presenza del
moncone);
- E - eliminazione di ramo di
latifoglia con tecnica
errata (asportazione
del collare);
- F - eliminazione di ramo di
latifoglia con tecnica
corretta (assenza di
moncone e rilascio del
collare).

ALLEGATO D CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articoli 23, comma 3bis e 24, comma 4.

Di seguito sono riportate due modalità alternative di calcolo dell'indennizzo.

1. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DI COSTI STANDARD.

a. Criterio n. 1. Importo minimo base dell'indennizzo.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto tutelati è pari a 30,00 euro per ogni soggetto.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di siepi tutelate è pari a 10,00 euro per ogni metro lineare di siepe.

b. Criterio n. 2. Localizzazione.

Gli importi minimi base sopra indicati sono aumentati di 10,00 euro qualora l'albero ad alto fusto e/o la siepe (per ogni metro lineare) tutelati ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico (d. lgs. n. 42/2004 e s.m.) e/o idrogeologico (RDL n. 3267/1923). Qualora la siepe venga eliminata per essere ricostituita con siepe di medesima lunghezza di specie autoctone il criterio n. 2 non si applica.

c. Criterio n. 3. Diametro dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 20,00 euro ogni dieci centimetri di diametro, e sue frazioni, superiore al minimo di 15 centimetri, da rilevare a m. 1,30 da terra (c.d. "a petto d'uomo"), stabilito nella definizione di albero ad alto fusto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. n. 6/2005 e s.m.

d. Criterio n. 4. Secolarità dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 50,00 euro nel caso si tratti di albero ad alto fusto secolare con secolarità stabilita ai sensi dell'allegato 1 della l.r. n. 6/2005 e s.m. o, sino alla sua vigenza in ambito urbano per effetto dell'articolo 34, comma 4 della stessa legge, dall'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 7/1985 (75 anni di età).

Esempio relativo ad un albero

Indennizzo relativo l'abbattimento di un albero ricadente in vincolo paesaggistico, di diametro a m. 1,30 da terra di 25 centimetri, non secolare:

Importo indennizzo = € 30,00 (criterio n. 1) + € 10,00 (criterio n. 2) + € 20,00 (criterio n. 3) + € 0,00 (criterio n. 4) = € 60,00

Esempio relativo ad una siepe

Indennizzo per l'estirpazione, senza sostituzione per reimpianto della stessa mediante l'utilizzo di specie autoctone, di una siepe di 3 metri lineari ubicata in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico estrema periferia:

Importo indennizzo = € 30,00 (criterio n. 1) + € 30,00 (criterio n. 2) = € 60,00

2. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DELL'APPLICAZIONE DI CRITERI DI CALCOLO DELLO STESSO.

Si applica la seguente metodologia di calcolo.

Il criterio è di tipo parametrico, in quanto ne fanno parte tre indici:

- **E - Indice estetico e dello stato fitosanitario;**
- **U - Indice di localizzazione;**
- **G - Indice di dimensione.**

In tal modo si considerano, in maniera semplice, gran parte degli elementi che determinano il *valore* di un albero o di una siepe (per metro lineare e sue frazioni).

Non sono considerati in questa sede elementi di altra natura (ad es.: il valore storico, monumentale, scientifico, ecc.) che comportano la necessità di adottare altri criteri estimativi.

E - Indice estetico e dello stato fitosanitario. Questo parametro oscilla da 0,5 a 10 in funzione di tre diversi aspetti: stato fitosanitario, per il quale si assegna un punteggio variabile da 3 a 0,5; vigore vegetativo, con punteggio variabile da 4 a 1; posizione spaziale, con punteggio massimo di 3 per alberi isolati e minimo di 1 per alberi appartenenti a gruppi con molti altri alberi. L'indice si ottiene quindi sommando i tre punteggi. Per alberi/siepi senza vigore e malati l'indice è pari a 1; per alberi/siepi in pessime condizioni è pari a 0,5.

INDICE ESTETICO E DELLO STATO FITOSANITARIO						E
stato fitosanitario		vigore vegetativo dell'albero/siepe		posizione spaziale (da applicare solo per gli alberi)		
albero/siepe sana	3	ottimo	4	albero isolato	3	
albero /siepe con fitopatie	2	buono	3	albero in filare	2	
albero /siepe con notevoli fitopatie	1	medio	2	albero in piccolo gruppo	1	
albero /siepe a fine ciclo vegetativo	0,5	scarso	1	albero in grande gruppo	0,5	

U - Indice di localizzazione. Questo indice varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 in relazione al territorio nel quale è ubicato l'albero o la siepe. Si assume che i valori massimi sono raggiunti nelle aree di maggior pregio urbanistico e turistico-ricreativo e quelli minimi nelle aree dove la vegetazione arborea singola, in filare, in siepe od in gruppo è generalmente più presente.

INDICE DI LOCALIZZAZIONE	U
centro – centro storico	10
prima periferia	8
media periferia e centri abitati delle frazioni	6
estrema periferia	4
zone rurali	2

G - Indice di dimensione (da applicare solo per gli alberi). Si ricava dal diametro del fusto a 1,30 m. di altezza da terra.

diametro (cm) a m. 1,30	G
da 15 a 20	3
da 21 a 25	4
da 26 a 30	5
da 31 a 35	7
da 36 a 40	9

da 41 a 45	11
da 46 a 50	13
da 51 a 60	15
da 61 a 70	17
da 71 a 80	19
Oltre 80	21

Gli indici si riferiscono ad alberi sviluppatasi in assenza di interventi cesori. Se invece gli alberi sono stati sottoposti a potature oppure sono presenti cavità al fusto, l'importo dell'indennizzo deve essere corretto mediante determinate riduzioni percentuali definite *deprezzamento (d)*.

DEPREZZAMENTO	<i>d</i>
per potatura leggera	10
per potatura forte	30
per cavità o inclinazione media del fusto (20° - 30°)	50
per potatura forte e cavità o forte inclinazione del fusto (oltre 30°)	70

L'importo dell'indennizzo dell'albero o della siepe, tenuto conto che per queste non si applicano la “**posizione spaziale**” dell'indice **E** e gli indici **G** e **d**, si calcola quindi mediante la seguente formula:

Importo indennizzo = E x U x G / 100 x (100 - d)

Esempio relativo ad un albero

Importo indennizzo di un albero di stato fitosanitario ottimale e buon vigore vegetativo, facente parte di un filare stradale ubicato in estrema periferia, avente diametro a 1,30 m. di 25 cm., mai potato, con fusto verticale e senza cavità:

Importo indennizzo = 8 x 4 x 3 / 100 x (100 - 0) = € 96,00

La medesima pianta, se fortemente potato, assumerà il seguente importo di indennizzo:

Importo indennizzo = 8 x 4 x 3 / 100 x (100 - 30) = € 67,20

Esempio relativo ad una siepe

Importo indennizzo di una siepe di 3 metri lineari, di stato fitosanitario che denota fitopatie ma con buon vigore vegetativo, ubicata in estrema periferia:

Importo indennizzo di un metro lineare di siepe = 5 x 4 / 100 x (100 - 0) = € 20,00

Importo indennizzo di 3 metri lineari = 3 x € 20,00 = € 60,00

La medesima siepe, con notevoli fitopatie e scarso vigore vegetativo, assumerà il seguente valore di indennizzo:

Importo indennizzo di un metro lineare di siepe = 2 x 4 / 100 - (100 - 0) = € 8,00

Importo indennizzo di 3 metri lineari = 3 x € 8,00 = € 24,00

Dato che le due metodologie portano a importi di indennizzo differenti, pur se non significativamente disformi, il calcolo di entrambi gli importi dell'indennizzo può costituire il “range” (dal minimo al massimo) entro cui l'Ente competente può collocare la scelta dell'importo ritenuto congruo.

ALLEGATO E: Scheda di sicurezza

Ai sensi della legislazione vigente, dal 1° agosto 2004, per chi opera nel commercio dei prodotti fitosanitari sono in vigore le seguenti misure: obbligatorietà di fornire ai clienti la scheda di sicurezza (SDS) aggiornata per tutti gli agrofarmaci classificati molto tossici (T+), tossici (T), nocivi (Xn), irritanti (Xi), infiammabile (F), non classificato (N) almeno alla prima fornitura; la consegna della SDS e da effettuarsi all'atto della prima fornitura e ad ogni ulteriore aggiornamento; in caso di agrofarmaci non pericolosi, la scheda di sicurezza deve comunque essere immediatamente disponibile per gli utenti che la richiedano; la fornitura della scheda può avvenire su supporto cartaceo o su supporto informatico (floppy disk, cdrom, a mezzo internet etc.). *Esempio scheda di sicurezza NB. Non è considerata messa a disposizione dell'utilizzatore professionale una scheda di sicurezza contenuta nel sito Internet dell'azienda fornitrice. Si segnala che Agrofarma, l'associazione alla quale aderiscono la maggior parte delle ditte produttrici di fitosanitari, ha istituito un sito Internet dal quale è possibile scaricare le schede di sicurezza di tutti i fitosanitari prodotti dalle ditte che ad essa aderiscono. L'indirizzo del sito è: <http://sds-agrofarma.imagelinenetwork.com>*

Legislazione di riferimento sulle schede di sicurezza dei fitosanitari D.Lgs. 1 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche; D.Min. 4 aprile 1997 (attuazione art. 25 del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52); Decreto 7 settembre 2002 (recepimento Dir. 2001/58/CE); D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65, D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Circolare 7 gennaio 2004 "Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (in GU della repubblica Italiana n. 70 del 24 marzo 2004)".

syngenta		pergado MZ	
Revisione: Novembre 2009 Sostituisce tutte le edizioni precedenti			
PERGADO® MZ			
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DEL PRODUTTORE O/E DISTRIBUTORE Identificazione della sostanza o preparato			
Nome del prodotto	PERGADO MZ		
Design Code	A139780		
Utilizzo	Fungicida. Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.		
Produttore / Distributore	Syngenta Crop Protection S.p.A. Via Gallarate, 139 20151 Milano (MI) Telefono: 02 334441 Fax: 02 3068429		
Informazione sul prodotto	Telefono (ore di ufficio): 02334441		
Emergenza trasporti	Tel (24 h): 0382-525005 (Centro CNIT) Fax (24 h): 041-931963 (Centro CNIT)		
Avvelenamento	Tel (24 h): 02 66101029 (CAV Niguarda - Milano)		
Contatto per informazioni sulla Scheda di Sicurezza	serviziocsa.italia@syngenta.com		
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI			
Pericoli per la salute	Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.		
Effetti sull'ambiente	Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.		
Classificazione	Preparato classificato come irritante e pericoloso per l'ambiente.		
3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUI COMPONENTI			
Tipo di formulazione: Fungicida in granuli idrodispersibili.			
Principi attivi			
5	%p/p	Mandipropamid	
60	%p/p	Mancozeb puro	
Componenti pericolosi			
CAS	EC-NO	Nome	Concentrazione Simboli Frasi R
37476-02-2		Mandipropamid	5 %p/p N 51/53
6018-01-7		Mancozeb	60 %p/p Xi, N 37, 43, 50/53
137-20-2	205-285-7	2-[methyl-[1-oxo-9-octadeceny]-amino]-ethanesulfonic acid, sodium salt	1-5 %p/p Xi 41
Data di emissione: 02 Luglio 2008 Pag. 1 di 7 Syngenta Crop Protection S.p.A.			

(<http://www.coldiretti.it/aree/ambiente/schedafitofarmaci.htm>)

Allegato F – Dimensione della zona di rispetto

La definizione di una fascia di rispetto che circoscriva una zona trattata con fitosanitari, al fine di impedire una deriva sulle aree limitrofe delle sostanze utilizzate nel trattamento, presenta varie difficoltà e per forza di cose (condizioni climatiche, orografia, ecc.) occorre basarsi su una generalizzazione dei risultati. Un fattore importante da prendere in considerazione è la dimensione delle gocce che compongono l'aerosol generato dalla macchina irroratrice. Per quanto riguarda l'intervallo di dimensioni adeguate per i trattamenti antiparassitari, le gocce di dimensioni superiori a 500 µm non vengono trattenute sulle foglie e cadono a terra, mentre quelle inferiori a 80-100 µm sono facilmente soggette ad essere trasportate dal vento anche a distanze notevoli (effetto deriva). Va poi tenuto presente che, nel caso di gocce piccole e in condizione di temperature elevate e bassa umidità relativa, l'acqua evapora rapidamente e le sostanze attive contenute possono essere trasportate a distanze elevate dalla corrente d'aria.

Dimensioni delle gocce	Diametro medio µm	Adesione sulle foglie	Utilizzo	Rischio di deriva	Gocciolamento a terra
Molto fini	inferiore a 100	buona	solo in casi particolari	molto elevato	assente
Fini	100 - 200	buona	quando richiesta buona copertura (es. insetticidi, fungicidi)	elevato	molto ridotto
Medie	200 - 300	buona	per la maggior parte di insetticidi ed erbicidi	medio	medio
Grosse	300 - 450	mediocre	erbicidi, irrorazione sul terreno	ridotto	elevato
Molto grosse	superiore a 450	scadente	concimi liquidi	molto ridotto	molto elevato

Fonte: Veneto agricoltura – Progetto Regione Veneto Una goccia di diametro di circa 200 µm, cade da un'altezza di un metro in circa 1.4 sec. e con un vento di 5 km/h (brezza, 1.38 m/s, si muovono le foglie) viene trasportata per 1-2m, mentre se la caduta avviene da circa 3m di altezza (trattamento di piante arboree) per 5-6m.

Dimensione delle gocce (µm)	Tempo di caduta da 1m di altezza	Distanza percorsa con vento di 5 km/h		Fascia di rispetto (fattore di sic.zza = 2)	
	sec	H = 1m	H = 3m	H = 1m	H = 3m
200	1,4	1 – 2	5 – 6	5	10
100	4	4 – 6	14 – 16	15	30
50	14	18 – 22	50 – 60	50	100

Vediamo un riepilogo nella tabella sottostante per diametri decrescenti delle gocce (fonte ARPA Trento) Da ciò deriva che utilizzando macchine irroratrici che generano aerosol con gocce di diametro non inferiore ai 200 µm si necessita di una fascia di rispetto (tenendo un margine di sicurezza di almeno 2) non inferiore ai 10m nel caso di trattamenti di piante arboree. Con diametri inferiori andiamo dai circa 30m per gocce di 100 µm agli oltre 100m per gocce di 50 µm. Da questi dati si comprende che i fattori per definire la fascia di rispetto sono il tipo di macchina irroratrice e la modalità di trattamento se verso terra o su filare.

MACCHINA IRRORATRICE CON DIAMETRO DELLE GOCCE (μm)	ZONE DI RISPETTO (ML) MODALITA' DI TRATTAMENTO	
	A TERRA	SU FILARE
≥ 200	10	10
≥ 100	15	30
< 100	50	100

Per quanto concerne il comportamento delle gocce bisogna inoltre ricordare che il trattamento antiparassitario viene effettuato con una miscela in acqua del formulato commerciale concentrato di principio attivo. Quindi le goccioline che fuoriescono generate dalla macchina irroratrice sono costituite da acqua e da prodotti chimici. In contatto con l'aria, l'acqua comincia ad evaporare con una velocità condizionata dalla temperatura dell'aria stessa e dall'umidità relativa. Ad es. con una temperatura di 26.7 C° e con una umidità relativa del 50%, una goccia di 200 μm di diametro evaporerà in 56 secondi. In queste stesse condizioni una goccia di 70 micron evapora in 7 secondi, cioè in un tempo minore di quello occorrente per cadere di un metro. Una goccia di 100 μm che contenga 1.5% di un pesticida non volatile si riduce a una goccia di 25 μm di diametro. Se la quota non volatile di antiparassitario nella miscela sale al 4%, le dimensioni finale della goccia è di 35 μm . Olio o sostanze emulsionanti sono aggiunte alla miscela anche per ridurre l'evaporazione (talvolta però aumentando, in certe condizioni, il potenziale di deriva).

Allegato G – Manutenzione e monitoraggio dei territori rurali

In tutte le aree verdi che si sviluppano su porzioni (anche minime) di terreno non utilizzato per la produzione (scarpate, fossi, prati, terreni marginali, aia della casa colonica) l'unico sistema di manutenzione adeguato è lo sfalcio meccanico, in quanto si tratta della modalità che garantisce una adeguata maturazione della copertura vegetale. La maturità e la complessità delle diverse porzioni di prateria, grazie alla selezione operata dagli interventi (anche saltuari) di sfalcio meccanico, sono le uniche garanzie per ottenere i migliori risultati sia dal punto di vista della biodiversità, della funzionalità (salvaguardia idrogeologica), del valore estetico, del costo economico e della tutela della salute sia degli operatori, che dei cittadini (soprattutto quelli che sui prati giocano) e della vita animale (sia di tipo domestico che selvatica). Per controllare lo stato di salute dell'ambiente, il suo graduale miglioramento in seguito all'adozione del presente regolamento (e gli eventuali casi di grave degrado), risulta importante verificare i requisiti di funzionamento delle diverse porzioni di agroecosistema e della qualità ambientale nel suo complesso. Ciò è possibile grazie all'adozione di un sistema di monitoraggio basato su bioindicatori impiegati su aree campione opportunamente individuate. Onde verificare il beneficio ambientale nel tempo e nello spazio delle pratiche adottate dalle singole aziende e documentare la qualità del territorio rurale a beneficio della collettività e delle stesse aziende agricole (Misure che fanno parte delle innovazioni introdotte dal "greening" e previste dalla PAC 2014-2020), si rende quindi necessario un monitoraggio costante del patrimonio botanico e vegetazionale comunale al fine di porre in essere modalità di gestione corrette e di poter adottare idonee misure di controllo.

Allegato H –

Es. di tabella da esporre in seguito ad un trattamento.

ATTENZIONE coltura trattata con prodotti fitosanitari	
Sostanza attiva:	Nome commerciale:
Data trattamento:	Data rientro:
- Non entrare nel campo trattato - Non raccogliere i prodotti della coltivazione - Non raccogliere i prodotti spontanei	

Principali classi di pericolosità dei Prodotti Fitosanitari

Nuova classificazione	Simbolo	Vecchia classificazione
-----------------------	---------	-------------------------

Molto tossico T+ Tossico T		I classe
Nocivo (Xn)		II classe
Irritante (Xi)		III classe IV classe
Pericolosi per l'ambiente (N)		III classe IV classe
Infiammabili / molto infiammabili (F / F+)		III classe IV classe
Non classificato	"Attenzione manipolare con prudenza"	III classe IV classe

I prodotti "molto tossici" e "tossici" corrispondono alla vecchia I classe. I prodotti "nocivi" corrispondono alla II classe; gli altri prodotti non classificabili come molto tossici, tossici e nocivi corrispondono alle vecchie III e IV classe. In tabella è sintetizzata la nuova classificazione in relazione alle vecchie classi tossicologiche e ai rispettivi parametri di esposizione.

Corrispondenza tra vecchia e nuova classificazione dei prodotti fitosanitari

CLASSIFICAZIONE	SOLIDI (DL 50 in mg/kg) ORALE	CUTANEA	LIQUIDI (DL 50 in mg/kg) ORALE	CUTANEA	GASSOSI (DL 50 in mg/l) INALATORIA
CLASSE I					
Molto tossici	<=5	<=10			
Tossici	da > 5 a <=50	da > 10 a < 100	da > 25 a <=200	da > 50 a <=400	da > 0,5 a <=2
CLASSE II					
Nocivi	da < 50 a <=500	da < 100 a <=1000	da < 200 a <=2000	da < 400 a <=4000	da < 2 a <=20

Dati tossicologici di alcuni insetticidi e acaricidi

Principio attivo	Prodotti	DL 50 orale	irritante	pericolo	PS* / giorni	RS* mg/kg
Abamectin	Vertimec	300	irrita	Xi	28M	0,02

Acefate	Orthene	866	no	---	30	1,5
Bacillus Thur.	Delfin	> 10.000	no	---	3	---
Buprofezin	Applaud	2.198	deb.	Xi	7	0,5
Chlorpyrifos-E	Dursban EC	135	---	Xn	30	0,5
Chlorpyrifos-M	Reldan	> 3.000	irrita	Xi	15	0,5
Codlemone	Isomate C+	> 3.250	no	---	---	---
Diazinone	Basudin	300	deb.	Xn	15	0,5
Difluibenzuron	Dimilin	> 4.640	---	---	45	0,5
Dimetoato	Rogor	295	deb.	Xn	20	1,0
Ethonfenprox	Trebon	42.880	irrita	Xi	7	0,5
Fenitrothion	Fenitrocab	> 500	---	Xi	20	0,5
Fenxycarb	Insegar	> 10.000	no	---	30	0,2
Flufenoxuron	Cascade	> 3.000	irrita	Xi	90	0,05
Imidacloprid	Confidor	450		---	28M	0,5
Indoxacarb	Steward	> 5.000	---	---	7	0,3
Lufenoron	Match	> 2.000	irrita	Xi	28	0,5
Olio di Neem	Oikos	> 5.000*	no	---	3	0,5
Fosalone	Zolone	170	---	Xn	21	0,2
Primicarb	Primor	147	deb.	---	14	0,2
Tebufozide	Mimic	> 5.000	no	---	14	0,5
Teflubenzuron	Nomolt	> 5.000	no	---	14	1,0
Vamidotion	Kival	64		T	60	0,5

Armitraz	Bumetran	600	---	Xi	28	1,0
Benzonximate	Acarmate L	> 15.000	---	Xn	14	0,5
Bromopropylato	Neoron	> 5.000	deb.	Xi	21	0,2
Clofentezina	Apollo	> 5.200	deb.	---	30	0,2
Cyhexatin	Acarstin LS	540	irrita	Xn	30	0,2
Fenbutatin – Oxid	Torque SC	> 2.631	irrita	T	30	0,5
Hexythiazox	Matacar	> 5.000	deb.	---	14	1,0

Abbreviazioni: PS = periodo di sicurezza. RS = residuo massimo consentit . * Valore per il prodotto formulato: DLS0 (mg/kg). Fonte: Pesticide Manual, diverse pubblicazioni ufficiali La DL50 indica quella dose di principio attivo sufficiente ad uccidere il 50% degli animali da laboratorio che sono stati sottoposti a prova di intossicazione orale o dermale da parte del principio attivo stesso, riportata all'uomo tramite idonei fattori di trasformazione. La DL50 viene espressa in milligrammi di principio attivo per ogni chilogrammo di peso corporeo (mg/kg). Minore   il valore della DL50, maggiore sar  la tossicit  del prodotto.

DEFINIZIONE DELLA CLASSE TOSSICOLOGICA (ISPELS)



T+ Molto Tossici: sono i preparati che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali o provocare lesioni acute o croniche. Sono contrassegnati con la lettera **T+** e dall'indicazione di pericolo “*molto tossico*”. Possono essere assegnate le seguenti frasi di rischio specifiche o loro combinazioni: **R 26** (molto tossico per inalazione), **R 27** (molto tossico a contatto con la pelle), **R 28** (molto tossico per ingestione), **R 39** (pericolo di effetti irreversibili molto gravi).



T Tossici: sono i preparati che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali o provocare lesioni acute o croniche. Sono contrassegnati con la lettera **T** e dall'indicazione di pericolo “*tossico*”. Possono essere assegnate le seguenti frasi di rischio specifiche o loro combinazioni: **R 23** (tossico per inalazione), **R 24** (tossico a contatto con la pelle), **R 25** (tossico per ingestione), **R 39** (pericolo di effetti irreversibili molto gravi), **R 48** (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata), **R 60** (può ridurre la fertilità), **R 61** (può danneggiare i bambini non ancora nati).



Xn Nocivi: sono i preparati che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono essere letali o provocare lesioni acute o croniche. Sono contrassegnati con la lettera **Xn** e dall'indicazione di pericolo “*nocivo*”. Possono essere assegnate le frasi di rischio specifiche o loro combinazioni: **R 20** (nocivo per inalazione), **R 21** (nocivo a contatto con la pelle), **R 22** (nocivo per ingestione), **R 33** (pericolo di effetti cumulativi), **R 40** (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti), **R 42** (può provocare sensibilizzazione per inalazione), **R 48** (pericolo di

gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata), **R 62** (possibile rischio di ridotta fertilità), **R 63** (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati), **R 65** (può causare danni ai polmoni in caso di ingestione), **R 67** (l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini), **R 68** (possibilità di effetti irreversibili).



Xi **Irritanti**: sono i preparati non corrosivi il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria. Sono contrassegnati con la lettera **Xi** e l'indicazione di pericolo "*irritante*". Possono essere assegnate le frasi di rischio specifico o loro combinazioni: **R 33** (pericolo di effetti cumulativi), **R 36** (irritante per gli occhi — notevoli lesioni entro 72 ore, persistenza 24 ore), **R 37** (irritante per le vie respiratorie), **R 38** (irritante per la pelle), **R 41** (rischi di gravi lesioni oculari), **R 43** (può comportare una sensibilizzazione per contatto con la pelle), **R 66** (l'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle).



N **Pericolosi per l'ambiente**: sono i preparati che qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o più delle componenti ambientali. Sono contrassegnati con il simbolo **N** e con l'indicazione di "*pericoloso per l'ambiente*". Possono essere assegnate le seguenti frasi di rischio o loro combinazioni: **R 50** (altamente tossico per gli organismi acquatici), **R 51** (tossico per gli organismi acquatici), **R 52** (nocivo per gli organismi acquatici), **R 53** (può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico), **R 54** (tossico per la flora), **R 55** (tossico per la fauna), **R 57** (tossico per le api), **R 58** (può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente).

Non Classificati



COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 15 in Data 23-06-21 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **SCENDONI GIUSY**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Giampaoli Andrea**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

IL PRESIDENTE
F.to SCENDONI GIUSY

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giampaoli Andrea

Della suesposta deliberazione viene iniziata la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 3, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) per rimanervi quindici giorni consecutivi

Ortezzano, li 27-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____,

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*);
- *dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000);*

Ortezzano li, 27-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Ortezzano, li, 27-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ENRICO EQUIZI